

FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO
REGOLAMENTAZIONE PRESTAZIONI
INDENNITA' DI MOBILITA' 2009

ART.1 Il Fondo interviene , esaurite le procedure di licenziamento , con quote a favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o cessazione, da imprese artigiane in regola con i versamenti al Fondo Sostegno al Reddito per almeno due anni precedenti la domanda oltre l'anno corrente, che risultino iscritti nelle liste di mobilità e siano privi del diritto alla indennità prevista dalla L.223/91.

ART. 2 Le imprese che assumono dipendenti durante l'anno (sia apprendisti che operai) dovranno versare all'EBAP le previste quota annuale entro 45 giorni dalla data della nuova assunzione, solo in questo caso saranno ritenute in regola per poter richiedere la prestazione.

ART. 3 Il contributo erogato a partire dalla 5^a settimana successiva al licenziamento, sarà pari a €.103,29 a settimana per un massimo di 12 settimane nell'anno solare.

L'importo sarà versato direttamente al lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente trovi occupazione il contributo sarà erogato per le settimane che vanno dalla 5^a successiva al licenziamento al momento della nuova assunzione.

ART. 4 I lavoratori sono tenuti a inoltrare richiesta al Fondo Sostegno Reddito C/o EBAP entro e non oltre 60 giorni trascorso il termine di 5 settimane dalla data di Licenziamento, nel caso risultino ancora disoccupati.

- Le domande vanno presentate al Fisir Regionale anche per il tramite delle organizzazioni cui i lavoratori aderiscono o conferiscono mandato.
- I lavoratori dovranno fornire:
 - ❑ Copia della ricevuta di versamento al FISR +EX 626 anno in corso e due precedenti ;
 - ❑ Copia DM 10 del mese di Ottobre attestante il versamento al FACP (Cod.W150);
 - ❑ Dichiarazione, rilasciata dal Centro Territoriale per l'impiego, attestante l'iscrizione alle liste di mobilità ex legge 223/91 ART. 4 senza il diritto all'indennità di mobilità, per il periodo cui si riferisce la richiesta di contributo.
 - ❑ Dichiarazione di responsabilità sottoscritta del lavoratore attestante che durante il periodo di iscrizione alle liste non sono intervenuti rapporti di lavoro a tempo determinato o , in caso contrario, riportante la decorrenza dei singoli periodi di assunzione.
 - ❑ Ogni singolo lavoratore potrà usufruire del contributo per un massimo di 12 settimane nell'anno solare.
 - ❑ Nel caso in cui il lavoratore in mobilità si reisciva nelle liste a seguito di nuovo licenziamento dopo aver trovato occupazione, potrà presentare una nuova domanda per il raggiungimento del periodo massimo di 12 settimane. In tal caso sarà nuovamente conteggiata la franchigia di 5 settimane dalla data del licenziamento.
 - ❑ I dati dell'impresa artigiana che ha effettuato il licenziamento da riportare nella domanda devono riguardare l'ultima impresa che ha assunto il lavoratore a tempo indeterminato e che lo ha posto in mobilità. Non devono pertanto essere considerate le imprese in cui il dipendente è stato in forza a tempo determinato nel corso del periodo di iscrizione alle liste di mobilità.
 - ❑ Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte facendo riferimento alla data di presentazione delle domande.

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 Gennaio 2009.

E.B.A.P.

Nota di chiarimento su eventuali incompatibilità della indennità di mobilità con la indennità di disoccupazione ordinaria

La prestazione erogata dal FISR di indennità di Mobilità non prevede alcuna incompatibilità con la indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall'INPS

Per una puntuale informativa si sottolinea che il diritto alla indennità di disoccupazione è legato alle seguenti condizioni:

1. Che il lavoratore sia assicurato ai fini previdenziali da almeno 2 anni e che nel biennio precedente siano stati accreditati 52 settimane contributive.
2. Che sia stato licenziato non per motivi gravi e che lo stato di disoccupazione non sia stato dettato da dimissioni del lavoratore.
3. La indennità non spetta agli apprendisti.